

NUOVI STRUMENTI OPERATIVI CONTRO GLI ILLECITI

LA LEGGE SUI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE INTRODUCE NUOVE IMPORTANTI FATTISPECIE DI REATO E INTRODUCE STRUMENTI E PROCEDURE CHE RENDERANNO PIÙ EFFICACE L'AZIONE PENALE. ALCUNE NOVITÀ DARANNO LUOGO A INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI CHIARIFICATORI DI PROCEDURE, CHE ORIENTERANNO L'INTERVENTO TECNICO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA.

La legge 22 maggio 2015 n. 68, "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (pubblicata sulla Guri n.122 del 28 maggio 2015), in vigore dal 29 maggio 2015, rappresenta un intervento normativo di indubbio interesse, sia per la positiva estensione della tutela penale dell'ambiente con la previsione di nuove importanti fattispecie di reato, sia per le numerose novità che la legge introduce in merito a strumenti e procedure per migliorare e rendere più efficace l'azione penale in campo ambientale. La nuova legge, anche recependo la direttiva dell'Unione europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ecosistema per una maggiore tutela dell'ambiente, grazie all'inasprimento delle sanzioni penali mediante l'introduzione di nuovi delitti, ha così posto efficace rimedio a quelle attività che, cita la direttiva, danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie, e pertanto esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività e richiedono l'introduzione di specifiche norme nei sistemi nazionali, al fine di garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell'ambiente.

Di maggiore rilievo l'introduzione nel Dlgs 152/06 di una nuova Parte (Sesta-bis) dedicata all'estinzione dei reati contravvenzionali da cui non derivino danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Si tratta di una nuova procedura di estinzione dei reati che fa perno sull'adempimento da parte del contravventore di prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p., ovvero dalla polizia giudiziaria e tecnicamente asseverate dall'ente specializzato competente nella materia trattata.



FOTO: ARCHIVO CCTA

La procedura è analoga a quella già vigente, da tempo, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, ma il diverso ambito applicativo della disciplina introdotta dalla legge 68/2015 (trattasi di reati ambientali contravvenzionali previsti dal Dlgs 152/06 e non reati in materia di sicurezza sul lavoro) e le sostanziali differenze procedurali (accertamento del reato e prescrizione anche da parte di vigilanza non specializzata in materia ambientale, necessità di asseverazione della prescrizione ecc.) presentano aspetti di novità che non trovano riscontro nella prassi e nell'interpretazione giurisprudenziale formatasi nell'ambito della sicurezza sul lavoro. La L. 68/2015 contiene nuove disposizioni per la tutela dell'ambiente; in particolare introduce nel Libro II del codice penale un Titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente (dall'art.452-bis all'art.452-terdecies), comprendente, tra l'altro, 6 nuove fattispecie penali quali l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica.

La medesima legge inoltre inserisce nel Codice dell'ambiente una specifica disciplina (dall'art.318-bis all'art.318-octies) per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di tutela ambientale, conseguente all'avvenuta regolarizzazione da parte del trasgressore nel caso in cui l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine "non superiore al tempo tecnicamente necessario" (prorogabile fino a 6 mesi se il ritardo è dovuto a circostanze non imputabili al trasgressore), fermo restando l'obbligo per la polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero la notizia di reato; entro 60 giorni dalla scadenza della prescrizione, l'organo accertatore provvede alla verifica dell'avvenuta regolarizzazione e in caso di adempimento consente il pagamento entro 20 giorni di una sanzione amministrativa ridotta (pari a 1/4 del massimo dell'ammenda), informando il pubblico ministero entro 120 giorni dal termine della prescrizione, dando notizia anche dell'eventuale avvenuto pagamento.

Nell'ipotesi di inadempimento delle prescrizioni comunica il fatto al pubblico ministero (e allo stesso contravventore) entro 90 giorni dal termine della prescrizione stessa. Infine, qualora il pubblico ministero acquisisca la "notizia di contravvenzione" da soggetti diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione a questi ultimi ai fini dell'applicazione della citata prescrizione. In tal caso, l'organo di vigilanza e la polizia giudiziaria informano della propria attività al pubblico ministero "senza ritardo". In caso di regolarizzazione, il pubblico ministero provvede all'estinzione del reato, chiedendone l'archiviazione. La sintetica esposizione della nuova normativa in materia di reati ambientali evidenzia la scelta del legislatore di prevedere ora la "prescrizione" quale rimedio a "illeciti amministrativi". Difatti il provvedimento contiene una parte relativa alle sanzioni degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Si tratta della parte che regola le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno procurato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. In particolare la norma

contiene delle forme di ravvedimento – tecnicamente delle "prescrizioni" – che gli stessi organi di vigilanza (nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria) possono impartire ai contravventori e che, una volta attuate, possono portare all'estinzione della contravvenzione comminata e all'archiviazione del reato. La prescrizione imposta dagli organi di vigilanza dovrà essere "assequata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata". Nel caso in cui l'adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione la contravvenzione sarà ridotta della metà.

Si osserva che per la prima volta in campo ambientale viene affidata all'organo di vigilanza e alla polizia giudiziaria la facoltà prescrittiva, mutuando la potestà già da tempo in capo al personale di vigilanza sui luoghi di lavoro; una procedura certamente efficace e di celerità procedimentale, che evita iter giurisdizionali e amministrativi notoriamente lunghi. Di certo, attesa ora la necessità di definire la diverse modalità delle condotte la cui portata potrà essere misurata solo nella pratica, l'applicazione della recente legge darà di certo luogo ad articolati interventi giurisprudenziali

necessariamente chiarificatori di procedure che richiedono una perfetta integrazione tra il dettato normativo e l'articolato intervento tecnico dell'organo di vigilanza.

In conclusione, in questa prima fase di applicazione della nuova legge, e per meglio definirne gli aspetti operativi, sarà quanto mai necessaria una perfetta sinergia tra le Procure della Repubblica, la polizia giudiziaria ambientale e l'organo tecnico assequante; si segnala, in tal senso, la circolare n. 09/2015 del 4 giugno 2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento in materia di prescrizioni dei reati ambientali con particolare riferimento alle linee di indirizzo in ordine al supposto normativo, "onde pervenire a soluzioni coerenti ed uniformi, oltre che sollecite". Questo è in sintesi l'indirizzo operativo fissato dal Comando Carabinieri per Tutela dell'Ambiente per i 29 Nuclei operativi ecologici del territorio nazionale.

Ten. Col. Fernando Maisto

Comandante Gruppo Carabinieri
per la Tutela dell'Ambiente di Napoli

Hospital Consulting

IL PARTNER

affidabile e referenziato
nel percorso della gestione
sostenibile dell'ambiente

